

COMITATO DI GESTIONE DELLA STRADA DEI FORMAGGI E DEI MIELI D'IRPINIA

STATUTO

Premesso:

- che, con DRD n. 631 del 11 dicembre 2008, la Giunta Regionale della Campania ha approvato i requisiti qualitativi minimi delle strade dei formaggi e dei mieli e dei soggetti alle stesse aderenti;
- che il Comitato Promotore della Strada dei Formaggi e dei Mieli d'Irpinia ha formalmente richiesto allo STAPA – CePICA di Avellino il riconoscimento della strada medesima;
- che, sulla base del parere favorevole espresso dallo STAPA – CePICA di Avellino, la Giunta Regionale della Campania, con DRD n. 537 del 30 settembre 2009, ha riconosciuto la “Strada dei Formaggi e dei Mieli d'Irpinia”;

Art. 1 – E' costituita, ai sensi della legge 27 luglio 1999 n. 268, una Associazione volontaria senza scopo di lucro denominata **COMITATO DI GESTIONE DELLA STRADA DEI FORMAGGI E DEI MIELI D'IRPINIA** con sede presso il Castello Longobardo di Sant'Angelo dei Lombardi (AV).

All'associazione possono far parte:

- le aziende zootecnico-casearie
- le aziende apistiche
- le aziende agrituristiche
- le aziende agricole specializzate in produzioni tipiche del territorio
- gli esercizi autorizzati alla vendita di formaggi, di mieli e di altri prodotti tipici del territorio
- gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande
- le imprese turistico – ricettive
- le imprese artigiane e commerciali specializzate in prodotti del territorio.

I soggetti aderenti devono essere ubicati all'interno della zona di produzione dei formaggi e dei mieli.

Il Consiglio di Amministrazione, su deliberazione dell'Assemblea, è delegato ad istituire uffici e delegazioni in Italia e all'estero.

La durata dell'Associazione è indefinita; nei casi previsti dal presente statuto, l'Assemblea dei soci potrà, con propria deliberazione, disporre il suo scioglimento.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue l'affermazione dell'identità storica, culturale, ambientale, economica e sociale dell'Irpinia.

Pertanto i suoi scopi sono:

- a) incentivare lo sviluppo economico mediante la produzione di un'offerta turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi;
- b) valorizzare e promuovere, in senso turistico, le produzioni agricole, le attività agroalimentare, la produzione dell'economia ecocompatibile;
- c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti sul percorso della Strada;
- d) promuovere lo sviluppo di una imprenditorialità moderna attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
- e) garantire agli associati l'informazione di base sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento agli standard di qualità, definiti ed approvati dall'Associazione;
- f) esercitare un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard minimi di qualità;
- g) svolgere attività di studio e ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;

- h) diffondere l'immagine e la conoscenza della Strada attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione e attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;
- i) pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza della Strada;
- j) ricercare finanziamenti e contributi ad ogni livello istituzionale per favorire il raggiungimento degli obiettivi sociali;
- k) rappresentare in giudizio gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo e il nome in ogni sede;
- l) collaborare con gli altri comitati responsabili delle Strade e con gli altri enti pubblici, per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;
- m) riservare l'utilizzo del nome della Strada e del logo specifico esclusivamente in favore degli associati;
- n) collaborare con Comuni e Province interessati relativamente alla localizzazione e successiva posa in opera lungo la Strada della cartellonistica.

Articolo 3 - Soci

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione, nel rispetto degli standard minimi di qualità:

aziende zootecnico-casearie

aziende apistiche

aziende agrituristiche

aziende agricole specializzate in produzioni tipiche del territorio

esercizi autorizzati alla vendita di formaggi, mieli e altri prodotti tipici del territorio

esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande

imprese turistico – ricettive

imprese artigiane e commerciali specializzate in produzioni tipiche;

formaggioteche regionali;

musei;

istituzioni ed associazioni culturali con scopi sociali attinenti a quelli della Strada;

altri soggetti aventi caratteristiche e competenze consone al raggiungimento degli scopi sociali;

soci onorari.

Il numero dei soci è illimitato. I Soci, titolari di aziende, devono rientrare negli standard minimi di qualità previsti dal Regolamento. In assenza di tali standard i Soci devono sottoscrivere l'impegno di adeguarsi a dette regole entro 1 anno dalla data della costituzione del Comitato di Gestione.

Articolo 4 - Ammissione

Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la descrizione puntuale delle caratteristiche operative/ produttive e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei requisiti previsti nel Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda.

Articolo 5 - Quote sociali

Tutti i Soci si impegnano a versare:

a) una quota di ammissione iniziale, uguale per tutti;

b) una quota annuale di partecipazione;

I Soci si impegnano a cedere i prodotti o i servizi a condizioni agevolate per le attività di rappresentanza decise dall'Associazione.

L'entità delle quote e l'eventuale classificazione in categorie è determinata dall'Assemblea dei Soci e può essere rideterminata annualmente. Inizialmente l'entità delle quote di ammissione viene articolata nel modo seguente:

- quota di ammissione, una tantum, di Euro 20,00;

- quota annuale di Euro 50,00;

La quota annuale va versata entro il mese di gennaio.

La sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Associazione dà diritto alla qualifica di Socio fondatore. L'Associazione può ricevere contributi finanziati da Enti, altre Associazioni e privati, da utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 6 - Obblighi del Socio

Il Socio si impegna a:

- a) osservare pienamente le norme statutarie, regolamentari e le delibere degli organi dell'Associazione, a promuovere ed agevolare le finalità sociali;
- b) permettere ai componenti e/o agli incaricati degli Organi dell'Associazione di accedere direttamente od insieme ad esperti ai terreni e locali del Socio destinati alle attività al fine di consentire i controlli di competenza;
- c) accettare che i componenti e/o gli incaricati degli Organi dell'Associazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dal Socio come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Articolo 7 - Perdita della qualità di Socio .

La qualità di Socio dell'Associazione viene meno:

- a) per cessazione dell'attività o per perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
- b) per recesso volontario; le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata con quattro mesi di anticipo sulla data indicata per il recesso;
- c) per espulsione motivata da morosità nel versamento delle quote sociali, da frode od inadempienza grave per quanto concerne il rispetto del regolamento e, quindi, degli standard minimi previsti , accertata dagli organi dell'Associazione.

Articolo 8 - Subentro.

Il cambio di titolarità non determina la perdita della qualità di Socio, previa la presentazione della domanda scritta di subentro nel termine di sessanta giorni . Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.

Articolo 9 - Sanzioni

Il Socio che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento o delle delibere degli Organi o che comunque provochi un danno agli interessi della Strada, è soggetto a sanzioni che verranno stabilite dal Regolamento

E' ammesso il ricorso che sarà giudicato da una Commissione nominata dall'Assemblea.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- d) il Collegio dei Revisori .

Articolo 11 - Assemblea dei Soci

Nell'assemblea ogni Socio, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art.5, ha diritto ad un voto. E' possibile la delega ad altro Socio. Nessun Socio può rappresentare più di un Socio, oltre se stesso.

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo,

da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato o al Direttore, se nominato.

Articolo 12 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) approva il Regolamento interno con gli standard di qualità;
- d) impartisce le direttive generali dell'Associazione;
- e) nomina il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori e ne fissa eventuali misure di compenso;
- f) determina l'ammontare delle quote annuali di partecipazione.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio annuale.

L'Assemblea, in prima convocazione, è costituita con la presenza diretta per delega della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno un terzo dei Soci.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Articolo 13 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno un terzo dei Soci. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea che ne determina il numero fino ad un massimo di quindici membri.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione senza limitazioni escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea o al Presidente e provvede ad ogni atto relativo al personale. In particolare:

- a) elegge fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente Vicario e altri due Vice Presidenti e un Segretario;
- b) redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione;
- c) delibera sull'ammissione dei nuovi Soci;
- d) delibera sull'esclusione dei Soci;
- e) propone all'Assemblea il Regolamento e le eventuali future modifiche;
- f) controlla i requisiti degli aderenti alla Strada;
- g) dirime le eventuali controversie tra i Soci e l'Associazione;
- h) assume il personale e nomina un eventuale Direttore;
- i) può nominare l'Ufficio di Presidenza, stabilendone i compiti;
- j) provvede alla valutazione dei requisiti dei soggetti partecipanti alla Strada;
- k) può conferire incarichi di collaborazione professionale nei confronti di terzi o di soci dell'Associazione stessa. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o da uno dei Vice Presidenti, ogni

qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

La convocazione è fatta mediante fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare almeno sette giorni prima della riunione. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un Consigliere scelto dal Presidente.

Articolo 15 - Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente ed i Vice Presidenti, stabiliti in numero massimo di tre, di cui uno Vicario, sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) adempie agli incarichi espressamente conferitegli dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione l'eventuale nomina del Direttore e l'assunzione del personale;
- d) conferisce eventuali incarichi professionali, sentito il Consiglio di Amministrazione;
- e) vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- f) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Vicario.

Articolo 16 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri scelti tra i Soci o tra esperti esterni.

Il Collegio nella sua prima riunione nomina il Presidente. Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o la esecuzione dello statuto sociale o tra i Soci, se non risolta dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri secondo la consuetudine e a norma del regolamento della Camera di Commercio di riferimento e delle leggi vigenti.

Articolo 18 - Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art.5, dagli avanzi netti di gestione nonché dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'esercizio economico finanziario chiude alla data del 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2010; il bilancio dell'Associazione sarà approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali e, in caso di scioglimento, di destinare il proprio patrimonio residuo ad iniziativa con finalità analoga.

Articolo 19 - Tenuta dei libri

Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Revisori, nonché il libro dei Soci dell'Associazione.

Articolo 20 - Marchio

L'Associazione adotta un proprio marchio che sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione ed il cui utilizzo è riservato esclusivamente a favore degli associati.

L'uso del marchio è tutelato e regolamentato.

Articolo 21 - Segnaletica

L'Associazione attuerà la propria attività di comunicazione e informazione in coerenza con le disposizioni regionali.

La segnaletica adottata avrà un carattere esclusivamente informativo e non pubblicitario.

Articolo 22 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di associazioni volontarie.